Ordine degli Avvocati di Siena

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018

Adottato con delibera del Consiglio in data 21 gennaio 2016

Premessa

La natura dell'Ordine degli Avvocati di Siena, Ente Pubblico non Economico a carattere associativo che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta nella redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) integrato – così come previsto dall'art. 10, co 2, del d. lgs. N. 33/2013 - con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), redatti per il triennio 2016/2018 alla luce di quanto previsto dalla deliberazione n. 145/2014 dell'ANAC.

I due Piani sono mantenuti distinti in due sezioni specificamente dedicate in modo da fornire immediata identificazione e, tra loro, assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Per ragioni di natura pratica e per la esiguità delle attività a contenuto discrezionale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena ha nominato, nell'adunanza del giorno 18 dicembre 2015 nella persona dell'Avv. Paolo Panzieri, Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa. Il Responsabile rimane in carica fino alla scadenza del mandato consiliare.

abbreviazioni

ANAC Associazione Nazionale Anti Corruzione
CNF Consiglio Nazionale Forense
COA Consiglio Ordine Avvocati
CPO Comitato Pari Opportunità
PNA Piano Nazionale Anticorruzione
PTPC Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
PTTI Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
RPC Responsabile Prevenzione Corruzione
TAR Tribunale Amministrativo Regionale

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018

INDICE Sezione Prima Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC)

1. Introduzione ……p. 5
2. Entrata in vigore, validità, aggiornamenti ……..6
3. Obiettivi ……..6
4. Struttura del PTPC ……..7
5. Destinatari del Piano ……...8
6. Obbligatorietà …… 9
7. Fonti normative ……...9
8. Elenco dei reati ……. 10
9. La metodologia seguita per la predisposizione del Piano……. 11
10. Monitoraggio ……... 15
11. Le misure di carattere generale ……. 15
12. Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI …… 16
13. Il whistleblowing ……... 16
14. La Formazione e la comunicazione ……17
15. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ……...18
16. Parte speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio …….. 18

1.INTRODUZIONE

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato - in adempimento ad un obbligo imposto dalla Legge n. 190/2012 esteso ai Consigli dell'Ordine con Delibera dell'ANAC n. 145/2014 - secondo le disposizioni contenute nella suddetta L 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

La delibera 145/2014 è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale con sentenza n. 11391/2015, depositata in data 24/09/2015, nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale *la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni* ***siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.***

Il CNF ha impugnato, con delibera 29.10.2015, la sentenza del TAR presentando ricorso avanti il Consiglio di Stato e pertanto la predisposizione del Piano non costituisce acquiescenza o rinuncia alcuna agli effetti discendenti dal predetto contezioso.

Si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della specificità organizzativa e strutturale, della peculiarità della natura dell'Ordine degli Avvocati e delle attività istituzionali svolte.

Pertanto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione necessariamente deroga ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

La promozione dell'integrità e della trasparenza, anche in funzione anticorruzione, corrisponde ad una precisa volontà ed obiettivo dell'Ordine degli Avvocati di Siena e da sempre ne ha caratterizzato le scelte oltre che l'impostazione delle attività e dell'organizzazione.

Coerentemente con il sistema di gestione dell'Ordine i destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), sono i Consiglieri, i dipendenti e tutti i soggetti esterni indicati successivamente.

I presupposti che hanno portato alla predisposizione del presente PTPC dell'Ordine sono stati indicati in premessa e l'iter di adozione può essere sintetizzato nei termini di seguito esposti.

Il Consiglio dell'Ordine ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012.

Il RPC è stato individuato nella figura del Consigliere Segretario (fermi restando gli effetti del pendente giudizio avanti al Consiglio di Stato) contestualmente nominato Responsabile della Trasparenza.

2.ENTRATA IN VIGORE, VALIDITA', AGGIORNAMENTI

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del COA ed all'inserimento online sul sito istituzionale, ha una validità triennale e sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione degli Enti Pubblici non Economici
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPC;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre all'Organo collegiale la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'Ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

3. OBIETTIVI

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli Iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con tale Ente.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati al punto 5 intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- Determinare la piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione esporrebbe l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e potrebbe produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d. lgs 39/2013.

4.STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Allo scopo di conferire al PTPC una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere annualmente alla revisione (e fermo restando che alla presente prima stesura si è provveduto in un lasso di tempo piuttosto breve e che dunque il Consiglio e il RPC si riservano ogni revisione, modificazione o integrazione che risultasse opportuna o necessaria, anche alla luce delle indicazioni che verranno comunicate dal CNF e laddove l'istanza cautelare dal medesimo proposta nel giudizio pendente avanti al Consiglio di Stato non venga accolta in tutto o in parte), esso è stato strutturato nel modo seguente.

1) Una parte generale, che comprende:
   - l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
   - l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
   - la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
   - l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine; compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.
2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:
   - i processi e le attività a rischio;
   - i reati ipotizzabili in via potenziale;
   - il livello di esposizione al rischio;
   - le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

5. DESTINATARI DEL PIANO

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPC:

- I componenti del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio dell'Associazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siena (associazione sottoposta al controllo del COA e da quest'ultimo gestito)
- Il personale dipendente dell'Ordine e dell'Associazione Forense
- Il Comitato Pari Opportunità
- I component delle Commissioni interne ed esterne
- Il revisore dei conti
- I consulenti
- I titolari di contratti per lavori, servizi e furniture

Consiglieri dell'Ordine: gli 11 componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Siena per il quadriennio 2015-2018, depositeranno in Segreteria il curriculum vitae e la dichiarazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 nonché la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33.

Per i dati dei componenti il Consiglio si rinvia ad apposita sezione del sito, sezione nella quale verranno pubblicate le dichiarazioni rilasciate di cui sopra.

Personale dipendente: la Segreteria del Consiglio dell'Ordine dispone di 4 dipendenti a tempo indeterminato a supporto dell'attività amministrativa. L'Associazione Forense dell'Ordine dispone di 1 dipendente a tempo indeterminato che si occupa anche dell'Organismo di Conciliazione.

Per i dati relativi ai dipendenti si rinvia ad apposite sezione del sito.

Comitato Pari Opportunità: 9 componenti eletti per il quadriennio 2015/2018 i quali depositeranno in Segreteria il curriculum vitae e la dichiarazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 nonché la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33.

Per i dati relative al CPO si rinvia ad apposite sezione del sito, sezione nella quale verranno pubblicate le dichiarazioni rilasciate di cui sopra.

Il revisore dei conti: nominato dal Presidente del Tribunale di Siena; Soggetti nominati Componenti delle Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il quadriennio 2015-2018;Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza per il quadriennio 2015-2018 i quali depositeranno in Segreteria il proprio *curriculum vitae* per l'eventuale pubblicazione.

6. OBBLIGATORIETA'

È fatto obbligo a tutti i destinatari del Piano di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente documento; i medesimo soggetti sono altresì tenuti ad osservare le norme e le disposizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento; i dipendenti sono inoltre tenuti ad osservare il Codice di comportamento dei Dipendenti.

7.FONTI NORMATIVE

Le fonti normative costituiscono il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
g. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*"**.**
h. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".

B) Disposizioni relative alla normativa di settore.

a. Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense*".
b. CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
c. D.LGS 150/2009
d. D. LGS 39/2013
e. DL 179/2012
f. DL 101/2013

C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

a. Articolo 314 c.p. - Peculato.
b. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
c. Articolo 317 c.p. - Concussione.
d. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
f. Articolo 319 ter c.p.- Corruzione in atti giudiziari.
g. Articolo 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
i. Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
j. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
k. Articolo 326 c.p.- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
l. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

8. ELENCO DEI REATI

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dall'Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dall'Ente, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

a. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

b. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
c. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
d. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
e. Concussione (art. 317 c.p.);
f. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
g. Peculato (art. 314 c.p.);
h. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
i. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
j. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

9. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

a. Pianificazione e previsione;
b. Analisi dei diversi fattori di rischio;
c. Progettazione del sistema di trattamento del rischio;
d. *Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*.

Con l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine avrà inizio l'attività di *monitoraggio* del PTPC da parte del RPC.

a) Pianificazione e previsione

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le differenti attribuzioni della Fondazione, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l'attività in due aree:

- Area compiti istituzionali (giuridica): area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento;
- area gestionale: area contabile – tesoreria e area personale.

Per ciascuna delle aree è stato individuato un referente coinvolto nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività della Ordine, suddividendo il tutto in due macrocategorie:

i. i *processi istituzionali*, che riguardano le attività che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
ii. i *processi di supporto*, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 2 aree individuate i relativi processi.

Tabella 1 – Elenco processi

AREA	PROCESSO
AREA COMPITI ISTITUZIONALI	ATTIVITA' CONSULTIVA
	ATTIVITA' DELIBERANTE
	ATTIVITA' DI VIGILANZA
	ATTIVITA' CONSULTIVA QUALIFICATA PARCELLE
	ATTIVITA' IN MATERIA DI FORMAZIONE
	ATTIVITA' IN MATERIA DI CONCILIAIZONE MEDIAZIONE CAMERA ARBITRALE
	ATTIVITA' ISTITUZIONALI RAPPORTI CITTADINO E ISTITUZIONI
AREA GESTIONALE PERSONALE E CONTABILITA'	GESTIONE PERSONALE E CONSULENTI TESORERIA
	AFFIDAMENTO DI LAVORI BENI E SERVIZI

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente, in questa prima versione del Piano, l'attenzione è stata rivolta in primo luogo (e con riserva di maggior approfondimento) ai processi che rientrano nella competenza dell'area istituzionale, che possono ritenersi più esposti al rischio.

In questa prima fase sono stati altresì, laddove possibile, definiti strumenti e tempi per lo svolgimento delle attività e gli output previsti.

b) Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ente**;**
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di gestione del rischio, che sarà analizzata più avanti. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto sopra elencati, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita.

In una seconda fase, si è identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ente.;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ente. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nell'allegato A del Piano. Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, si è proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività di pertinenza dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;

- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

c) Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, si è provveduto ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già implementate per garantire l'integrità in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuale.

In seguito, il RPC ha confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par 5 mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano.

d) Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare al COA per l'approvazione.

10. MONITORAGGIO

Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal RPC. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

Il RPC riferisce al COA sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione. La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale.

11 LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Come evidenziato precedentemente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
b) l'informatizzazione dei processi;
c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti;
d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
e) il codice etico e il codice di comportamento;
f) la formazione e la comunicazione del Piano.

12. LE MISURE DI TRASPARENZA: IL COLLEGAMENTO CON IL PTTI

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza (che per l'Ordine di Siena coincide con il RPC).

Al fine di consentire agli interessati di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il PTPC è pubblicato sul sito Internet dell'Ente. La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica del Piano, in modo da permettere a chiunque di poter indicare al RPC eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

13. IL WHISTLEBLOWING

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente presso l'Ente, che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dallo stesso RPC, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente dell'Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

14. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Il Consiglio, attraverso il Consigliere Segretario, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi. L'obiettivo minimo generale sarebbe quello di erogare mediamente 7 ore di formazione per ciascuna persona che lavora nell'Ente sui seguenti ambiti tematici:

- sistemi informativi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste dal Piano;
- accessibilità dei dati e principi dell'amministrazione trasparente;
- contratti e gestione degli appalti;
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio.

La formazione sui sistemi informativi gestionali – intesi come strumenti che consentono di tracciare le comunicazioni e i flussi, oggettivare la possibilità di reperire informazioni e di effettuare relazioni sui processi dell'Ente, e che quindi contribuiscono alla prevenzione della corruzione – verrà erogata a tutte le persone che lavorano nella struttura operativa.

Per quel che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione, la formazione verrà realizzata con attività seminariali interne sulle norme nazionali e sulle pratiche internazionali in materia. Tali seminari saranno aperti alla partecipazione di tutto il personale.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, il PTPC, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente –Piano Anti corruzione" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*.

15. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il RPC è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, il COA ha provveduto ad identificare ed individuare il Responsabile di Prevenzione della Corruzione (RPC) nella figura del Consigliere Segretario (ferma restando ogni eventuale modifica a seguito di future indicazioni da parte dell'Ente controllore).

Le ridotte dimensioni organizzative dell'Ordine e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 secondo cui "*l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione*" non consentono di designare quale RPC un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio.

La durata dell'incarico di RPC è pari alla durata dell'incarico di Segretario.

Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine (inteso come numero di iscritti), nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPC sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

In esito alla previsione del piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) il Responsabile della previsione della corruzione (RPC), nominato tale con delibera del 18 dicembre 2015, formula ai sensi della L. 190/2012 la relazione al COA (entro il 15 gennaio di ogni anno) sul monitoraggio e la verifica dell'attuazione delle misure definite del piano.

16. PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato in "METODOLOGIA", sono stati scomposti ed esaminati separatamente in relazione al diverso livello di esposizione al rischio.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente, in questa prima versione del Piano, particolare attenzione è stata rivolta ai processi che rientrano nella competenza dell'area istituzionale, e, per quanto riguarda l'area gestionale, ai processi di

scelta del personale ed agli affidamenti di lavori, servizi e forniture – (con riserva sotto questi ultimi profili di un maggior approfondimento).

(vd tabelle ALLEGATO A)

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018

INDICE Sezione Seconda Piano Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI)

1. Introduzione …….p. 22
2. Fonti Normative …….. 22
3. Procedimento di elaborazione e adozione del PTTI ……... 22
4. Categorie di dati, informazioni da pubblicare e Referenti …….. 23
5. Iniziative di comunicazione del Piano triennale ……. 24

1.INTRODUZIONE

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 (PTTI) l'Ente intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i mezzi organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2016-2018, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013. Il PTTI 2016-2018 è il primo Programma eleborato dall'Ente (per l'adozione di esso valgono tutte le indicazioni e riserve già esposte in sede di adozione del Piano anticorruzione).

2. FONTI NORMATIVE

Le principali fonti normative per la stesura della sezione Trasparenza del Piano Integrato sono il d.lgs 3372013 e le delibere 2/12 della CIVIT ora ANAC e n. 50/2013 dell'ANAC e relativi allegati, oltre alla recente determinazione ANAC 12/28.10.2015.

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PTTI

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato avviato con la fissazione di un obiettivo strategico da realizzare nel triennio 2016 – 2018, che può essere così sintetizzato:

"promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ente mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività"

Gli obiettivi operativi sono:

1. *Individuare e pubblicare "dati ulteriori"***.** Si tratta di dati scelti dall'Ente in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dall'Ente nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dell'Ente.
2. *Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo***.** L'obiettivo consentirà di ridurre gli oneri delle operazioni di caricamento e pubblicazione anche attraverso la creazione di una unica banca dati delle informazioni da pubblicare, utile, altresì, per supportare le attività di controllo e monitoraggio periodico del Responsabile della Trasparenza.

3. *Progettare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente"*. Il sistema, che verrà eventualmente realizzato e sperimentato, potrà consentire di incrementare l'efficacia delle misure previste nel PTTI e l'utilità delle informazioni pubblicate in termini di effettiva fruibilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese.

   Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento del Programma, in merito a dati e informazioni, l'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

   Sarà valutata in una seconda fase e in un secondo momento, la possibilità di coinvolgere attraverso lo strumento della consultazione pubblica gli associati nei casi di adozione di delibere di natura generale**.**

4.CATEGORIE DI DATI, INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l'Ordine intende pubblicare e aggiornare periodicamente nel proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente-Piano Anticorruzione".

Nella tabella sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati. La pubblicazione è effettuata dal RPC.

Tabella - Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente – Piano Anticorruzione", referenti e scadenze ai fini della pubblicazione

denominazione	Tipologie di dati	Referenti dell'elaborazione e trattamento	Scadenze ai fini della pubblicazione
Disposizioni generali	PTPC e PTTI	Segretario (RPC) - Responsabile della Trasparenza	31 gennaio
	Atti a valenza generali per gli iscritti	Segreteria	15 giorni dall'approvazione

	Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica	Segreteria	entro 15 giorni dall'eventuale aggiornamento entro 5 giorni dall'eventuale aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Incarichi	Segreteria	entro 10 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente
Dipendenti	Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato	Segreteria	entro 15 giorni dall'eventuale variazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione
Bandi concorso per la selezione del personale		Segreteria	entro 5 giorni dall'approvazione
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara (se applicabile)	Segreteria	entro 3 giorni dall'approvazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Tesoriere	entro 10 giorni dall'approvazione

Pagamenti compensi e rimborsi spese	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Segreteria	entro il 31 gennaio
	Partecipazione a convegni fuori sede dei componenti del Consiglio	Segreteria	Entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento
	Doni ricevuti dai componenti e dai dipendenti in ragione dello svolgimento di attività istituzionali	Segreteria	entro il 30 giugno

4.INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PIANO TRIENNALE

La pubblicazione del PTTI, quale sezione del PTPC, viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPC.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il responsabile della trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti della struttura operativa in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

Come già indicato nel PTPC, il PTTI è pubblicato, anche come sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, sul sito istituzionale dell'Ente.